



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Eleonora Berti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Davide Raffaini
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora

Circolare n. 44 del 13/10/2021

Esonero contributivo per l'assunzione di giovani "Under 36": istruzioni operative.

L'INPS, il 7 ottobre 2021, ha pubblicato il Messaggio n. 3389 in cui fornisce le istruzioni operative necessarie ai datori di lavoro per poter fruire dell'esonero per l'assunzione di giovani *Under 36*.

L'incentivo è stato introdotto con la Legge 178/2020, cd. Legge di Bilancio, e prevede la possibilità per i datori di lavoro di beneficiare di uno sgravio contributivo nella misura del 100%, nel limite massimo dell'importo di 6.000 euro annui, per la durata di 36 mesi, elevabili a 48 se la sede o unità produttiva si trova in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'incentivo è previsto per le assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021 e 2022, di lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (cd. *Under 36*) e che in precedenza non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

La misura in oggetto è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione della Pubblica Amministrazione e delle imprese del settore finanziario.

L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla norma, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi; quali ad esempio: l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati "over 50"; l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi (art. 4, co. 8-11, L.92/2021); l'incentivo rivolto alle donne cd. Svantaggiate (art. 1, co. 16-19, L. 178/2020).



È possibile beneficiare dell'esonero a decorrere dalle competenze del mese di settembre 2021.

È possibile recuperare gli importi dell'incentivo arretrati e riferiti ai mesi precedenti da gennaio 2021, attraverso la denuncia dei flussi Uniemens dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Per la corretta applicazione dell'esonero contributivo, è importante tenere in considerazione che, ad oggi, la Commissione Europea ha autorizzato l'esonero limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021. Per quanto attiene l'esonero contributivo dell'anno 2022, è necessario attendere una nuova autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati